



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere Rel.
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere

Oggetto:

ADOZIONE

Ud.21/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13693/2025 R.G. proposto da:

[REDAZIONE] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDAZIONE]
-ricorrente-

contro

[REDAZIONE] tutore dei minori [REDAZIONE] e [REDAZIONE]
[REDAZIONE] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDAZIONE]

-controricorrente-

nonché contro

[REDAZIONE] Procuratore Generale Presso Corte d'Appello di Genova
-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 34/2025 depositata
il 30/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal
Consigliere Laura Tricomi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale per i Minorenni di Genova con la sentenza n.40/2024 aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori [REDACTED] e [REDACTED] entrambi nati a [REDACTED] il [REDACTED], la decadenza dei genitori [REDACTED] e [REDACTED] dall'esercizio della responsabilità genitoriale, la definitiva interruzione di ogni rapporto dei minori con la famiglia di origine e la previsione di inserimento in idonea famiglia adottiva.

La madre proponeva appello.

La Corte distrettuale, ritenutane la necessità per la decisione della causa, ha disposto CTU volta: ad accettare le condizioni di salute della madre e la sua capacità genitoriale; a formulare una prognosi sulla sua capacità di cura dei bambini; ad accettare anche la capacità e disponibilità della nonna a sostenere la figlia e collaborare con essa nella cura dei bambini.

Esaurita l'istruttoria, la Corte di appello ha confermato la prima decisione «non apprendendo i genitori in condizione di assicurare ai figli una condizione familiare ed un rapporto affettivo stabili, nemmeno col sostegno di figure familiari vicariali, quali sono necessari per assicurare loro la possibilità di crescita e sviluppo evolutivo sani ed adeguati, conformemente anche alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che il giudice deve verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali, in base anche a un giudizio prognostico, sia in termini di accudimento materiale, con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali, abitative, sia soprattutto in termini "morali" ed "affettivi", in relazione alle caratteristiche personologiche e psichiche di padre e madre, in rapporto anche ai possibili sostegni dei Servizi sociali: quali parametri sono stati giustamente considerati e ponderati dalla sentenza che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori. Salvo

osservare che possibilmente i due fratelli dovranno essere tenuti uniti e collocati presso la stessa famiglia adottiva.» (fol.4/5 sent. imp.).

La madre propone ricorso con tre mezzi. L'avv. [REDACTED] tutrice dei minori, resiste con controricorso. Il padre è rimasto intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorso propone tre doglianze:

- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione della L. 184 del 1983, articolo 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, in quanto la Corte di Appello non ha assolto l'obbligo di convocazione degli affidatari dei minori come impone tale norma.

Si deduce che gli affidatari dei minori non sono stati convocati dalla Corte d'Appello per esser sentiti, violando così l'art. art. 5 comma 1 L. 184 del 1983 come modificato dalle L. 173 del 2005.

- Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 330, 333, 336 c.c. nonché dell'art. 8 CEDU e dell'art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché 8, 10 comma 2 e 11 e 12 comma 1 L. 4.5.1983 n. 184, e il vizio motivazionale per avere dichiarato l'adottabilità dei minori nonostante la nonna abbia intrattenuto rapporti significativi con gli stessi e sia in grado di prestare loro assistenza.

- Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10 e 15, e il vizio motivazionale con riferimento alla mancata valutazione della possibilità di evitare la rescissione del legame filiale mediante la c.d. adozione mite.

3.- Il primo motivo è fondato e va accolto.

Come si evince dal controricorso, i minori non sono mai stati collocati presso la residenza dei genitori, ma alle dimissioni ospedaliere sono stati collocati prima nella Comunità " [REDACTED] a [REDACTED] in data 2 marzo

2023 e successivamente presso la Comunità a [REDACTED] e, in seguito della sentenza di primo grado, in affido a rischio giuridico (fol. 4/5).

L'art. 5 comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato", è norma di natura processuale che trova applicazione anche nel giudizio di appello al fine di consentire una compiuta valutazione dell'interesse del minore (Cass. n. 14167/2017; Cass. n. 23862/2021).

Questa Corte ha già affermato che la norma in esame è riferita all'affidamento (cd. extrafamiliare) disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo di cui ai suoi artt. 22 e ss., poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall'esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore medesimo, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore (Cass. n. 16342/2025; Cass. n. 9456/2021; Cass. n. 36092/2022). L'esigenza della necessaria convocazione degli affidatari è stabilita, a pena di nullità, per il contributo che, in linea di principio, queste persone sono idonee a recare - in ragione appunto della quotidianità del rapporto che nel presente stanno vivendo con il minore - circa la lettura dell'attuale situazione di quest'ultimo e l'individuazione della soluzione che, nell'oggi, risulti oggettivamente preferibile nel prevalente interesse dello stesso (Cass. n. 35835/2021); tale convocazione è diretta altresì a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure, vicariali di quelle genitoriali, che hanno assunto un ruolo importante nello sviluppo psico-fisico del minore e che bene possono

rappresentarne le esigenze e i bisogni, fornendo un apporto significativo nella valutazione complessiva dell'interesse del minore stesso (Cass. n. 24723 del 2021). Appare dunque evidente come, in un periodo della vita del minore in cui assume un fondamentale rilievo la formazione della sua personalità, sulla base anche di una conoscenza approfondita della sua indole, delle sue esigenze, anche di natura affettiva, il ruolo degli affidatari assume un valore significativo, che si traduce, sul piano processuale, nella previsione normativa sopra indicata, al fine evidente di consentire una valutazione complessiva in merito all'interesse del minore, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo importante in un momento delicato nell'ambito dello sviluppo psico-fisico del minore stesso (Cass. n.14167/2017), dovendo il giudice fondare il suo convincimento sulla scorta di un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Cass. n. 22934/2017).

Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che gli affidatari dei minori non sono stati convocati e sentiti, pur non essendo in contestazione che i minori fossero in regime di affidamento a rischio giuridico, ed a ciò consegue la nullità comminata dal predetto art. 5.

4.- L'accoglimento, per le ragioni tutte fin qui esposte, della dogianza in esame giustifica la declaratoria di assorbimento del secondo e terzo motivo del ricorso.

Va, in proposito, ricordato che, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono e della dichiarazione dello stato di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire

se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (Cass. n. 23320/2024). Ne consegue che, anche in sede di rinvio, la Corte di appello, è chiamata a pronunciarsi all'attualità sulla sussistenza dello stato di abbandono.

5.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri motivi; la decisione impugnata va cassata con rinvio e la Corte territoriale in diversa composizione dovrà procedere al riesame e sentire gli affidatari con audizione ove occorra protetta, al fine di trarne ogni accertamento ed informazione necessari a verificare all'attualità la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di abbandono, provvedendo anche sulle spese di giudizio del presente grado.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

La Corte di legittimità

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE